



COMUNE DI FERMO

**Assessorato alle politiche sociali e di Ambito sociale,
politiche educative e scolastiche,
politiche per l'immigrazione e l'integrazione,
Centro "Montessori"**

CAPITOLATO D'ONERI

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI E ADULTI FRAGILI DEI
COMUNI DELL'ATS XIX**

INDICE

PREMESSA

ART. 1	- OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 2	- RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 3	- FINALITA'
ART. 4	- DESTINATARI
ART. 5	- PRESTAZIONI E SEDI
ART. 6	- PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: ATTIVITA' - REQUISITI – OBBLIGHI
ART. 7	- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 8	- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 9	- DURATA DEL SERVIZIO
ART. 10	- AMMONTARE PRESUNTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 11	- REVISIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO
ART. 12	- CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 13	- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 14	- STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 15	- VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 16	- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
ART. 17	- PRESTAZIONI COMPENSATIVE A CAUSA DI EMERGENZA O CALAMITA'
ART. 18	- VARIAZIONI DEL CONTRATTO
ART. 19	- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE
ART. 20	- CLAUSOLA SOCIALE - CAMBI DI GESTIONE
ART. 21	- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 22	- AGGIORNAMENTO
ART. 23	- VOLONTARIATO E TIROCINIO
ART. 24	- CASI DI FORZA MAGGIORE
ART. 25	- DANNI A PERSONE O COSE
ART. 26	- PENALITÀ
ART. 27	- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 28	- RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 29	- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
ART. 30	- LEGGE N° 68/1999
ART. 31	- D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY
ART. 32	- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 33	- ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 34	- DOMICILIO E FORO COMPETENTE
ART. 35	- SPESE CONTRATTUALI
ART. 36	- NORME DI RINVIO

PREMESSA

La Regione Marche, con DD. GG. RR. n. 337 del 13/02/2001 e n. 592 del 19/03/2002, ha istituito gli Ambiti Territoriali Sociali quali organismi di facilitazione dei processi riorganizzativi e programmatici dei servizi sociali nel territorio regionale.

Sulla base del dimensionamento del territorio regionale operato dalla Regione Marche, il Comune di Fermo fa parte dell'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) n. XIX unitamente ai Comuni di:

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monte Leone di Fermo, Montottone, Moresco, Monterubbiano, Ortezzano, Pedaso, Porto San Giorgio, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigiano e Torre San Patrizio.

Con la deliberazione n. 1 del 12/04/2002 il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale XIX ha individuato il Comune di Fermo quale Comune capofila, con il compito di approvare e realizzare i piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi mirati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi sociali a valere sulla comunità territoriale di tutto l'Ambito XIX.

L'A.T.S. n. XIX è dunque costituito per la gestione associata delle funzioni socioassistenziali, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale; l'Ambito svolge in forma associata le competenze comunali previste dalla Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"; in particolare governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività socio-assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

Il Comune di Fermo, in qualità di Ente Capofila dell'ATS XIX, dunque, al fine di unificare la gestione dei servizi e funzioni sociali a livello di Ambito, provvede all'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi, quali presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dei servizi socio-assistenziali, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti, tramite la Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, approvata dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 17 del 19/12/2022, assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

Il Comune di Fermo, in quanto comune capofila dell'ATS n. XIX, assume così la titolarità del servizio per i comuni in gestione associata ed è quindi a tutti gli effetti, per la presente procedura, Stazione Appaltante.

Il servizio può avvalersi delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze (FNA), destinato, tra le altre cose, al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali

atti prevalentemente a favorire attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente e la permanenza a domicilio della persona.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è costituito da un complesso di interventi e prestazioni, di natura socio-assistenziale, erogate a domicilio di anziani, disabili ed in genere soggetti "fragili", a rischio di emarginazione.

Gli interventi erogati nell'ambito dei **servizi di assistenza domiciliare** hanno dunque come scopo prioritario la permanenza presso il proprio domicilio, o presso il domicilio del nucleo familiare di appartenenza, di cittadini invalidi, adulti e anziani in condizioni di parziale o totale non autosufficienza in carico ai servizi sociali, nel pieno rispetto della loro autodeterminazione.

Sono presupposti fondamentali:

- L'attivazione della rete dei servizi socio-sanitari e l'integrazione fra essi.
- Il rafforzamento della rete familiare e del volontariato.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si individua nel "**Progetto Assistenziale Individualizzato**", di seguito denominato PAI, lo strumento per l'attivazione degli interventi di cui al presente Capitolato, individuati sulla base degli specifici bisogni dei soggetti in carico.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 15, Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DGR n.110/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS)";
- DGR n.111/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali";
- DGR n. 1496 del 16/10/2023 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/10/2022. Approvazione delle Linee attuative regionali degli interventi per la non autosufficienza di cui al Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e delle modalità attuative del Fondo per le non autosufficienze relativi agli interventi "Anziani non autosufficienti", "Disabilità gravissima" e "Vita indipendente" - Annualità 2022;
- PNRR, Area M5C2 Investimento 1.1.3 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, integrate ove necessario da risorse del Fondo nazionale politiche sociali. 2.7.3 Scheda LEPS Dimissioni protette;
- PNRR 1.1.1 M5C3 Aree interne ATS XIX - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali e di comunità;

- PNRR 1.1.2 M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e 3^ settore - Sostegno degli anziani non autosufficienti.
- Le prestazioni di assistenza domiciliare sono previste dall'articolo 15 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla Legge Regionale del 01.12.2014, n. 32.
- "D.G.R. n. 1373/2012 e D.G.R. 1672/2012 - Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali – Rinnovo", approvata dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 17 del 19/12/2022.

ART. 3 FINALITA'

Il SAD persegue le seguenti finalità:

- previene e rimuove situazioni di bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui egli venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti, o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- favorisce l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria, contribuendo a rompere ogni forma di isolamento sociale;
- favorisce le dimissioni da ospedali o istituti;
- evita ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuove l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorisce l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
- favorisce il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare;
- favorisce il miglioramento della qualità della vita al fine di perseguire un reale benessere soggettivo e sociale.
- supporta i familiari/caregivers, ovvero coloro che si prendono cura direttamente della persona non autosufficiente, alleggerendone l'isolamento e trasmettere loro le necessarie competenze per un'autonomia di intervento nei giorni e negli orari non coperti dal servizio;
- attiva le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali e ricreative e sollecitando la collettività sul tema della solidarietà.

ART. 4 DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio tutti i residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale XIX:

- Altidona,
- Belmonte Piceno,
- Campofilone,
- Falerone,

- Fermo,
- Francavilla d'Ete,
- Grottazzolina,
- Lapedona,
- Magliano di Tenna,
- Massa Fermana,
- Monsampietro Morico,
- Montappone,
- Monte Giberto,
- Monte Rinaldo,
- Monte San Pietrangeli,
- Monte Vidon Combatte,
- Monte Vidon Corrado,
- Montegiorgio,
- Montegranaro,
- Monte Leone di Fermo,
- Montottone,
- Moresco,
- Monterubbiano,
- Ortezzano,
- Pedaso,
- Porto San Giorgio,
- Petritoli,
- Ponzano di Fermo,
- Rapagnano,
- Servigliano
- Torre San Patrizio.

che si trovano nella necessità di sostegno domiciliare per la soddisfazione dei bisogni elementari, relativi alla cura della persona, al governo della casa e alla cura della normale vita di relazione, in ossequio al principio della salvaguardia della dignità del soggetto e del nucleo familiare.

I soggetti destinatari del servizio pertanto sono:

- coloro che si trovano in stato di malattia o invalidità tale da comportare la necessità di aiuto da parte di altre persone per un periodo più o meno lungo;
- coloro che non dispongono di sufficiente assistenza familiare;
- coloro che vivono in famiglia, ma con forte situazione di disagio;
- coloro che si trovano in particolari condizioni di bisogno temporaneo.

La gestione associata non costituisce automaticamente l'attivazione di appositi servizi di assistenza domiciliare agli anziani e/o persone adulte in situazione di disagio residenti in ciascun comune, ma

solo la facoltà – per ciascuno dei comuni - di utilizzare il servizio entro i limiti, economici ed orari, delle risorse d'Ambito per la gestione associata. Pertanto:

- è possibile che un comune non attivi alcun servizio di assistenza domiciliare per le persone residenti nel proprio territorio;
- è possibile, in corso di appalto, che vengano attivati/potenziati/ridotti gli interventi di assistenza domiciliare in un comune per i propri residenti (*es. potenziamento del servizio con l'ulteriore attribuzione di risorse proprie del comune associato oltre alle quote del Fondo, oppure riduzione del servizio in base alla valutazione professionale dell'A.S.*)

Le variazioni di contratto discendenti da tali variabili, sia in aumento che in diminuzione, verranno comunque disciplinate entro i limiti del quinto d'obbligo, nelle modalità indicate nei relativi articoli.

ART. 5 PRESTAZIONI E SEDI

Le prestazioni del SAD debbono tendere al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo del livello di autonomia nel contesto abitativo ed extra-domiciliare, attivando le capacità potenziali della persona o del nucleo assistito.

Il servizio di assistenza domiciliare è svolto, prevalentemente, presso l'abitazione privata degli utenti (di norma l'operatore non è tenuto a tenere le chiavi delle abitazioni) o altri alloggi indicati dal Committente.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, attivato attraverso la redazione di progetti personalizzati (PAI) la cui titolarità è in capo al Servizio Sociale Professionale dell'ente, può richiedere prestazioni diversificate – di seguito individuate a **titolo esemplificativo e non esaustivo** - afferenti ai sotto-elencati ambiti di intervento:

1. aiuto per il governo dell'abitazione e per le attività domestiche:

- riordino, cura delle condizioni igieniche e pulizia dell'alloggio (sia pulizia quotidiana che pulizie periodiche generali più approfondite);
- eventuale supporto nel raccogliere la spazzatura prodotta dall'assistito, differenziando i vari materiali per riporli nel cassonetto o nel relativo contenitore per la raccolta porta a porta, o secondo le regole previste da ciascun Comune, per il conferimento della spazzatura domestica;
- cambio, lavaggio e stiraggio biancheria della casa;
- acquisto generi alimentari e di ulteriori beni necessari all'utente;
- altro.

Il Committente si riserva la possibilità di richiedere alla Ditta aggiudicataria interventi di pulizie straordinarie e di sanificazione ambientale a favore di situazioni che versano in condizioni di grave o gravissima carenza igienico - abitativa.

2. aiuto per la cura della persona:

- igiene personale;
- cambio, lavaggio e stiraggio biancheria e indumenti personali;

- aiuto dell'assistito nella preparazione del pasto, all'interno della sola abitazione;
- aiuto nell'assunzione dei pasti, laddove la persona non fosse completamente autonoma;
- altro;

3. sostegno della persona nelle attività giornaliere:

- aiuto ad una corretta deambulazione;
- aiuto alla mobilitazione, vestizione e svestizione;
- aiuto nell'uso di accorgimenti o ausili per lavarsi;
- compagnia e ascolto dell'utente;
- pianificazione e monitoraggio dell'utilizzo delle economie per le spese quotidiane;
- trasporto e accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali in genere con mezzi messi a disposizione dalla Ditta (ivi compresi i mezzi privati degli operatori);
- altro;

Inoltre, l'Ente appaltante potrà richiedere a favore dei cittadini in carico al servizio di assistenza domiciliare interventi di piccole manutenzioni, riparazioni, ecc, al loro domicilio, per i quali il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione la necessaria manodopera, a tariffa calmierata da porsi a carico dell'utente.

4. aiuto per mantenere e favorire l'integrazione sociale:

- interventi atti a favorire e incoraggiare i rapporti familiari e di buon vicinato
- interventi per sollecitare e favorire la presenza delle persone assistite alle attività sociali - ricreative - culturali organizzate nel territorio e nei centri sociali;
- aiuto e disbrigo di pratiche, anche informatizzate;
- informazioni sui servizi utili;
- aiuto nella risoluzione di eventuali problematiche nella gestione dell'abitazione;
- interventi volti a mantenere ed implementare le opportunità offerte dalle reti formali e informali presenti nel territorio.
- trasporto e accompagnamento presso pubblici uffici, esercizi commerciali, luoghi di culto o gli altri luoghi in cui l'utente esplica la sua vita di relazione in genere;
- altro;
-

5. animazione digitale:

- sostegno nelle procedure digitali (acquisizione SPID, prenotazione visite, creazione indirizzo email ...)
- supporto nell'utilizzo dei dispositivi e ausili digitali;
- guida alla navigazione in internet.

Tali prestazioni dovranno essere garantite, in conformità alla vigente normativa, in modo continuo attraverso un'organizzazione flessibile ed integrata.

Il SAD deve essere erogato ai soggetti di cui all'art. 3 del presente Capitolato segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali previo provvedimento di ammissione al servizio.

Per il servizio deve essere garantito un rapporto personale/utente pari a 1/1 salvo diverse disposizioni impartite dai competenti Uffici Comunali/dell'Ambito Sociale.

Spetta al Committente (servizio sociale professionale dell'ente, coordinamento dell'ATS XIX, servizio sociale professionale di ATS) definire, per ciascun utente in carico e in base alle caratteristiche specifiche del PAI, definire, nell'ambito degli interventi domiciliari, gli interventi di **“assistenza leggera”**.

Solo a titolo esemplificativo, possono rientrare nell'assistenza leggera l'acquisto di generi alimentari, aiuto e disbrigo di pratiche amministrative, accompagnamento presso pubblici uffici, esercizi commerciali, luoghi di culto ecc...

Tali interventi, previa autorizzazione del Committente, possono essere garantiti anche in collaborazione con Enti no profit e/o associazioni di volontariato, secondo quanto previsto all'art. 22 del presente Capitolato e secondo quanto proposto dal concorrente in sede di offerta tecnica. Per questi interventi, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque assicurare il coordinamento, l'organizzazione, la formazione il rispetto della normativa vigente (privacy, sicurezza, igiene), in stretta collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XIX.

SEDI

Il servizio viene svolto, di norma, al domicilio dell'assistito, o negli altri luoghi in cui egli svolge la sua vita di relazione, comprese strutture sociali e sanitarie o uffici pubblici, dei comuni di:

ALTIDONA, BELMONTE PICENO, CAMPOFILONE, FALERONE, FERMO, FRANCAVILLA D'ETE, GROTTAZZOLINA, LAPEDONA, MAGLIANO DI TENNA, MASSA Fermana, MONSAMPIETRO MORICO, MONTAPPONE, MONTEGIBERTO, MONTEGIORGIO, MONTEGRANARO, MONTELEONE DI FERMO, MONTE RINALDO, MONTERUBBIANO, MONTE SAN PIETRANGELI, MONTE VIDON COMBATTE, MONTE VIDON CORRADO, MONTOTTONE, MORESCO, ORTEZZANO, PEDASO, PETRITOLI, PONZANO DI FERMO, PORTO SAN GIORGIO, RAPAGNANO, SERVIGLIANO, TORRE SAN PATRIZIO.

Nei termini e con le puntualizzazioni di cui all'articolo precedente.

Per quanto concerne la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'interferenza delle lavorazioni, si dà atto che nell'ambito del presente appalto le attività vengono svolte in luoghi in cui la stazione appaltante non ha disponibilità giuridica: abitazioni private degli utenti in carico, territorio in generale, strutture di pertinenza di soggetti privati ed enti pubblici.

Pertanto, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e s.m.i., si evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 in quanto riferiti esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, di pianificazione, programmazione, reporting e monitoraggio, periodicamente svolte all'interno degli edifici di proprietà comunale.

Considerato inoltre che tali attività sono da ritenersi di natura intellettuale e che pur presentando minimi e trascurabili rischi da interferenze gli stessi possono essere contrastati e/o gestiti con misure organizzative di tipo comportamentale, ai sensi del comma 3 bis, dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, il Committente Comune di Fermo non è tenuto alla redazione del DUVRI.

Non è prevedibile dunque che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità del servizio svolto. Restano fermi:

- l'obbligo da parte della ditta esecutrice di provvedere autonomamente ai rischi specifici della mansione;
- l'esigenza che gli eventuali datori di lavoro di strutture ospitanti (ad esempio i contesti di relazione/integrazione sociale per anziani o altri luoghi privi di rischi da interferenze) segnalino eventuali rischi e mettano a disposizione della ditta appaltatrice i piani di emergenza ed evacuazione.
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze qualora si evidenzi la eventuale futura presenza di situazioni al momento non prevedibili (ad esempio presenza contemporanea di altri lavoratori); in tal caso l'appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all'intervento dandone opportuna comunicazione alla Ditta esecutrice;
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze laddove vengano attivate iniziative/interventi da parte di terzi, autorizzati dalla stazione appaltante, in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 26 comma 3 bis e allegato 11 del D. Lgs. 81/2008; anche in questo caso l'appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all'intervento dandone opportuna comunicazione alla Ditta esecutrice;
- la necessità da parte del Comune committente di informare la ditta esecutrice circa la natura esatta del lavoro da svolgere – desumibile comunque già dal presente capitolato - e di assicurare la qualificazione e l'esperienza professionale della ditta esecutrice stessa

Quanto ai costi, non prevedendosi rischi da interferenze lavorative, viene inclusa solo la voce dei costi per la sicurezza (pari a € **500,00**) dovuti alla ditta esecutrice a fronte degli accorgimenti ritenuti opportuni contro rischi per la salute e la sicurezza del proprio intervento.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: ATTIVITA' - REQUISITI – OBBLIGHI

Il sistema degli interventi e delle prestazioni oggetto del servizio in appalto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati comporta l'individuazione di un complesso di attività da parte del personale impiegato al servizio stesso. In particolare:

ATTIVITA' DEL COORDINATORE

Al fine di assicurare la qualità complessiva del servizio e dei singoli interventi, è richiesto **un Referente Tecnico in qualità di Coordinatore, con professionalità di Assistente Sociale** che

assicura in particolare i seguenti compiti e/o funzioni, descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fornisce informazioni ai richiedenti e alle loro famiglie circa la natura e le caratteristiche del servizio;
- collabora con l'Ufficio di Coordinamento dell'A.T.S. XIX, e nello specifico con l'A.S. di competenza responsabile del servizio, all'istruttoria del procedimento, coadiuvandolo sia nella fase della verifica della documentazione presentata, sia nella fase della prima visita domiciliare al richiedente, stilando se del caso apposita relazione sociale, sia nella fase della compilazione della scheda sociale prevista dal regolamento comunale ai fini dell'eventuale accesso al servizio;
- collabora nella predisposizione/realizzazione del Progetto Assistenziale Individualizzato a favore dei singoli utenti;
- coordina e supporta gli operatori che cooperano ed interagiscono nell'attuazione dei piani assistenziali individuali;
- collabora all'opera di mediazione e soluzione delle conflittualità che possano insorgere nei servizi domiciliari, tra singoli operatori ed utente;
- gestisce e controlla il personale (programmazione settimanale attività operatori, sostituzioni, controllo schede di servizio, ecc.);
- presidia e garantisce l'omogeneità e gli standard stabiliti nelle modalità di erogazione del servizio;
- coordina e organizza il personale utilizzato per il servizio di assistenza domiciliare;
- comunica tempestivamente agli utenti le variazioni del servizio;
- presenza agli incontri programmati unitamente al Servizio Sociale Professionale ed operatori affidatari dei casi assistenziali;
- verifica periodicamente anche a domicilio dell'utenza l'adeguatezza del servizio e propone all'A.S. responsabile del servizio eventuali correzioni o modifiche al programma prestabilito stilando apposita relazione sociale;
- collabora con l'A.S. comunale responsabile del servizio o con l'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XIX nel monitoraggio periodico del regime delle compartecipazioni economiche al costo del servizio;
- coordina - sotto la supervisione dell'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XIX - gli interventi di "assistenza leggera" di cui al precedente art. 5, programmando la formazione dei volontari e l'organizzazione dei singoli interventi;
- collabora con l'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XIX per integrare al meglio le funzioni del Servizio SAD con quelle degli altri interventi legati a fondi europei, nazionali e regionali relativamente all'area della non-autosufficienza.

ATTIVITA' DEGLI ASSISTENTI DOMICILIARI

Conformemente a quanto già indicato all'articolo 5, l'attività di assistenza domiciliare posto in essere dalla ditta aggiudicataria con autonoma organizzazione e gestione di servizio, può essere svolta da due figure professionali in relazione ai seguenti profili:

- Operatore socio-assistenziale formato (C1);
- Operatore addetto all'assistenza di base (B1).

Le attività svolte dagli assistenti domiciliari sono di seguito elencate **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- a) servizi rivolti alla persona: assunzione dei pasti, igiene personale, vestizione, mobilitazione di soggetti allettati, alzata e messa a letto, deambulazione, uso di presidi sanitari; verifica e controllo per una corretta assunzione dei farmaci; segnalazione di interventi al 118 in caso di assenza del medico di base o dei familiari;
- b) attività inerenti il governo della casa: preparazione dei pasti e lavaggio delle stoviglie, supporto nel raccogliere la spazzatura prodotta dall'assistito, differenziando i vari materiali per riporli nel cassonetto o nel relativo contenitore per la raccolta porta a porta, o secondo le regole previste da ciascun Comune, per il conferimento della spazzatura domestica, lavaggio e successiva stiratura della biancheria e tutto ciò che riguarda la pulizia generale degli ambienti;
- c) attività riferite al contesto di vita del beneficiario: assistenza all'assistito o affiancamento a personale privato, aiuto nell'acquisto di materiali utili per la casa o per l'igiene della persona, affiancamento al familiare in caso di disbrigo di pratiche o dimissioni ospedaliere. Qualora l'assistito fosse soggetto a Tutela e/o ad di Sostegno la Ditta aggiudicatrice dovrà garantire, tramite proprio personale e in accordo con il Tutore/Amministratore di Sostegno, l'acquisto dei generi di prima necessità;
- d) attività di monitoraggio del contesto di vita del beneficiario: comprendente l'osservazione dei diversi bisogni degli utenti e la successiva informazione al coordinatore della Ditta, che provvederà ad informare l'Assistente Sociale Comunale;
- e) attività diverse, quali trasporto ed accompagnamento degli utenti che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici a causa della scarsa autonomia fisica per effettuare la spesa, il disbrigo di pratiche, la partecipazione a momenti di aggregazione socializzante, prenotazioni esami medici, ritiro referti, rapporto con i medici di base per ricette e prescrizioni mediche e per l'accesso facilitato alle strutture socio-sanitarie.

La continuità dell'intervento assistenziale a ciascun singolo utente deve essere garantita anche attraverso l'invio di un medesimo operatore per tutta la durata dell'appalto, fatta salva diversa valutazione condivisa con il servizio sociale professionale dell'ente competente per materia.

In aggiunta, ulteriori prestazioni da svolgere non direttamente nei confronti degli utenti, ma funzionali al servizio, sono, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La partecipazione ai momenti di verifica del servizio, alle riunioni di equipe del servizio, alle equipe integrate e ai gruppi di lavoro ove necessario;
- L'attivazione della rete territoriale;
- La partecipazione ai colloqui con il servizio sociale professionale dell'ente, i competenti servizi territoriali della ASUR e le famiglie.
- La puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con l'utenza che devono essere controfirmati da uno dei familiari dell'utente ovvero da chi ne esercita la rappresentanza legale;

Rientrano all'interno del monte ore definito dal presente capitolato anche le riunioni periodiche e gli incontri di programmazione, monitoraggio, coordinamento degli operatori sia all'interno dell'aggiudicataria, sia con il responsabile comunale dell'esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto indicato all'articolo relativo ai cambi di gestione rispetto al personale da assorbire, al fine di garantire la continuità del servizio in atto, l'aggiudicataria deve impiegare, nell'espletamento delle attività del servizio sopra descritto, personale avente i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica e idoneità professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- idoneità psicoattitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

garantendo la disponibilità di operatori di entrambi i sessi.

Il personale dovrà poi essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Coordinatore Assistente Sociale – Livello D3 - iscritto all'Albo che sia in possesso di un'anzianità di servizio retribuito di almeno tre anni nei servizi di assistenza ad anziani/disabili/persone con disagio psichico/adulti in stato di emarginazione sociale. Il possesso di ulteriore apposita qualifica o ulteriore titolo di studio attinente al servizio riassume il requisito dell'anzianità.

Operatore socio-assistenziale formato (C1)

Assistenti domiciliari che abbiano assolto l'obbligo scolastico e che siano in possesso di un'anzianità di servizio retribuito **di almeno tre anni** nei servizi di **Assistenza Domiciliare**, maturato presso enti pubblici anche con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o tramite cooperative a seguito di convenzione con enti pubblici. Il possesso di apposita qualifica o di un titolo di studio attinente superiore a quanto sopra indicato riassume entrambi i requisiti sopra riportati.

Operatore addetto all'assistenza di base (B1)

Operatori che abbiano assolto l'obbligo scolastico e che siano in possesso di un'anzianità di servizio retribuito **di almeno due anni** nei servizi di **Assistenza Domiciliare di base**, maturato presso enti pubblici anche con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o tramite cooperative a seguito di convenzione con enti pubblici.

Trattandosi di servizi e interventi da svolgersi a diretto contatto con le persone, l'aggiudicatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale anche delle seguenti capacità, elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attitudine e motivazione alla relazione di aiuto con persona in situazione di bisogno;
- spirito di iniziativa di fronte a gravi imprevisti;
- spirito di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in équipe;

- capacità di organizzazione del lavoro;
- capacità di analisi dei bisogni

Inoltre, almeno l'80% del personale utilizzato per il servizio dovrà essere in possesso di Patente di guida di tipo B e comunque deve essere sempre assicurate dalla Ditta aggiudicataria ogni eventuale necessità di trasporto degli assistiti che si renda necessaria.

Al fine di assicurare i servizi di accompagnamento e di consentire gli spostamenti in favore degli utenti, tramite mezzo di trasporto, alla Ditta aggiudicataria viene riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad € 0,30, soggetto a ribasso, per un monte di 4.000 km mensili max., per un totale di n° 96.000 km max su 24 mesi, pari ad € 28.800,00, soggetto a ribasso come da rimborso chilometrico.

Alla richiesta di rimborso dovrà essere necessariamente allegata idonea documentazione definita dal Committente.

Ferma restando la completa autonomia della Ditta aggiudicataria del servizio nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nel servizio, il personale impiegato nel servizio dovrà, in ogni caso, conoscere e parlare la lingua italiana.

Il personale impiegato nel servizio, posto alle dirette e uniche dipendenze della Ditta aggiudicataria, dovrà in ogni caso conoscere e seguire, a norma dell'articolo 2, comma 3° del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice etico dei dipendenti pubblici". Inoltre, il soggetto aggiudicatario si assume l'obbligo, per sé e suoi dipendenti e/o collaboratori di rispettare le norme del Comune di Fermo in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione per quanto di competenza, contenute nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Fermo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, i titoli di studio, le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale assegnato al servizio deve:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del PAI e le mansioni, i tempi e gli obiettivi ivi previsti;
- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, professionale, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli uffici comunali.
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
- garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

- osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.
- partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, Ambito sociale, ASUR, organizzazioni di volontariato) e ai percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Comunale e dall'Ambito Territoriale XIX

L'aggiudicatario si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, sia con riferimento al rispetto degli orari di lavoro che alla qualità dell'intervento di assistenza individuando le forme più opportune. L'aggiudicatario si impegna inoltre a richiamare e, se del caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a giudizio del Committente.

Il Comune si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l'Aggiudicataria vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, quali, ad esempio:

- scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
- contegno poco corretto o non idoneo a perseguire le finalità dei servizi;
- presenza di gravi inadempienze;
- eccesso di assenze.

Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà del Committente richiedere la sostituzione di detto personale. Su richiesta del responsabile del procedimento, l'aggiudicataria provvederà quindi alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all'espletamento del servizio entro e non oltre due giorni dalla richiesta medesima.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra il Committente ed il personale dell'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa per essere, il presente, contratto di servizio.

Gli operatori utilizzati nel servizio ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81, per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'Impresa aggiudicataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza. Al personale dovrà inoltre essere assicurata in dotazione, un'idonea divisa da lavoro.

ART. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere svolti secondo i giorni e gli orari preventivamente definiti dal Committente di riferimento, secondo le modalità che risultino funzionali al regolare svolgimento delle attività.

L'aggiudicatario si deve attenere alle direttive del direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato, che comunicheranno il monte ore settimanale, il domicilio dell'utente, tutti gli ulteriori dati necessari all'espletamento del servizio. L'orario di servizio potrà essere sia mattutino che pomeridiano presso l'abitazione di ciascun assistito in qualsiasi parte del territorio comunale dei comuni indicati all'art. 3, come indicato dalla stazione appaltante e per il numero di ore settimanali dalla stessa stabilito.

Il servizio si effettua con orari e le frequenze definite dai singoli progetti individualizzati (PAI) e di norma nell'arco di n° 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 20,00 con una maggiore concentrazione nella fascia oraria 8 – 13; esso potrà essere effettuato anche nei giorni festivi previo accordo tra le parti in relazione a casi specifici. Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni.

Le prestazioni di cui al presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate; il verificarsi del fatto comporterà l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Committente che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del servizio appaltato.

L'elenco iniziale delle persone da assistere potrà essere assoggettato nel corso di esecuzione dell'appalto a eventuali modifiche in rapporto al numero e alle necessità dell'utenza sia in aumento che in diminuzione, nell'intesa che qualora il numero di utenti dovesse ridursi rispetto a quello iniziale, il Committente provvederà a verificare il monte ore reale del servizio e, ad insindacabile giudizio del Direttore per l'esecuzione del servizio, alla contestuale e proporzionale riduzione del monte orario stabilito entro i limiti del quinto d'obbligo, o, in alternativa, all'utilizzo di dette ore per altri utenti.

La facoltà di apportare variazioni che l'Ente si riserva, è accettata senza eccezione alcuna dall'Aggiudicataria, pena l'esclusione e/o la decadenza dal servizio.

ART. 8

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà fornire il nome del proprio Responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il quale, in stretto raccordo e coordinamento con l'Assistente Sociale

Coordinatore di cui al precedente art. 6, oltre ad occuparsi della corretta modalità di espletamento del servizio, sarà l'interlocutore unico con il Committente per tutti gli aspetti gestionali.

Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgano relativamente all'espletamento dei servizi e deve garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Responsabile risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.

Il Responsabile dell'esecuzione delle prestazioni è altresì responsabile della piena realizzazione delle attività innovative proposte dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

Il responsabile provvede a:

- Attivazione degli interventi entro 2 giorni dalla segnalazione o in tempi minori in casi d'urgenza;
- Gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro, in raccordo con il coordinatore Assistente Sociale della Ditta;
- Gestione dei rapporti con il Referente d'Ambito per il Servizio e con i Servizi Sociali comunali;
- Gestione e controllo dell'organizzazione del servizio verso l'utente;
- Referente per l'emissione delle fatture;
- Raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
- Gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
- Coordinamento costante con il Responsabile del Servizio dell'Amministrazione anche per gli aspetti rendicontativi.

Il Responsabile dell'esecuzione delle prestazioni è altresì responsabile della piena realizzazione delle attività innovative proposte dal soggetto aggiudicatario, di cui al Disciplinare di gara *"Elementi di natura quantitativa"*.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è anche il referente dell'aggiudicataria rispetto al Committente per la definizione di tutte le tematiche relative alla gestione del servizio, di ordine amministrativo, contabile, piani di sicurezza, formazione ecc. (solo a titolo esemplificativo: computo ore, fatturazioni, proiezioni di spesa, ecc.)

In particolare, il Responsabile dovrà partecipare al controllo di gestione del servizio, monitorando costantemente il monte ore di servizio attribuito al singolo comune e sviluppando specifiche proiezioni sull'incidenza del monte ore nei mesi successivi, in modo da segnalare prontamente ogni scostamento significativo rispetto al budget predefinito dalla Stazione appaltante per ciascun comune e agevolare così i necessari correttivi.

Requisiti minimi posseduti dal responsabile devono essere:

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- Esperienza nel settore di almeno tre anni.
- capacità e idoneità attitudinale a svolgere il compito assegnato.
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è titolare del trattamento dei dati di cui ai precedenti punti e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Fermo.

ART. 9 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicativamente prevista per il 01/09/2024, per un monte ore di:

- n. **960,00** ore per il Coordinatore del Servizio (D3);
- n. **64.800,00** ore per gli Assistenti domiciliari così ripartiti:
 - n. **51.840,00** per l'Operatore socio-assistenziale formato (C1);
 - n. **12.960,00** per l'Operatore addetto all'assistenza di base (B1).

da utilizzarsi in un periodo stimato in 24 (ventiquattro) mesi. Si fa presente che l'elemento qualificante dell'obbligazione contrattuale è il monte ore fissato dalla stazione appaltante e la durata del contratto è fattore puramente indicativo che discende dal trend degli ultimi anni.

Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi.

La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno venti giorni prima del termine finale del contratto originario.

La facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio all'aggiudicatario è prevista al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità nel rapporto tra operatori ed utenti ed è disposta con atto amministrativo espresso alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, (fatta salva la revisione dei prezzi) se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa verifica di:

- il mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dello stesso
- il mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento
- la regolare esecuzione del servizio svolto da parte della Ditta aggiudicataria
- adeguata copertura economica attraverso l'accertamento per l'annualità successiva delle risorse previste da parte della Direzione AST territorialmente competente.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto all'attuale gestore in attesa dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

Nel dare esecuzione alle prestazioni l'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, tramite il Direttore dell'esecuzione del servizio dell'Amministrazione Comunale. Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione contrattuale.

ART. 10 AMMONTARE PRESUNTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **1.599.102,39** comprensivo degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 500,00. Tale importo è così determinato:

a) **Monte ore annuo** presunto complessivo dei servizi:

- n. **960 ore** per il Coordinatore;
- n. **51.840 ore** per gli operatori socio-assistenziali formati;
- n. **12.960 ore** per gli operatori addetti all'assistenza di base;

b) **Personale impiegato e costo orario:**

- categoria D3 per Coordinatore ad un costo orario pari ad € 27,24;
- categoria C1 per gli operatori socio-assistenziali formati ad un costo orario pari ad € 22,76;
- categoria B1 per gli operatori addetti all'assistenza di base ad un costo orario pari ad € 21,14;

c) **Importo del servizio:**

Personale	Inquadramento	Costo orario medio nuovo contratto (*)	Monte ore	Totale IVA ESCLUSA
Coordinatore	D3	27,24	960,00	26.150,40
Operatore socio-assistenziale formato	C1	22,76	51.840,00	1.179.878,40
Operatore addetto all'assistenza di base	B1	21,14	12.960,00	273.974,40
Totale manodopera				1.480.003,20
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)				500,00
Costi generali		4,50%		66.600,14
Totale parziale				1.547.103,34
Margine di utile d'impresa		1,50%		23.199,05
Rimborso chilometrico per spostamenti in favore degli utenti		€ 0,30 al KM per massimo 4.000 km mensili	Massimo 96.000 Km su 24 mesi	28.800,00
Totale generale IVA esclusa				1.599.102,39

Il valore presunto dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. è pari ad € **3.198.204,78** Iva esclusa, di cui € **1.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, distinto come segue:

➤ per appalto principale (durata massima 24 mesi o comunque fino al completo utilizzo del monte ore stabilito in fase di aggiudicazione): € 1.599.102,39 Iva esclusa, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato come specificato nell'Allegato A;

➤ per eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi o comunque fino al completo utilizzo del monte ore stabilito in fase di aggiudicazione: € 1.599.102,39 Iva esclusa, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso calcolato con le stesse modalità di cui l'appalto principale;

Durante l'esecuzione del servizio, il monte ore complessivo potrà subire, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio di Coordinamento dell'ATS, aumenti o diminuzioni, in relazione alle eventuali variazioni dei servizi o delle esigenze del Comune stesso. Comunque l'oscillazione consentita in aumento o in diminuzione sarà di un quinto (1/5) dell'ammontare definitivo netto del servizio.

I costi del personale sono stabiliti come costo medio calcolato, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2003, in attesa della stipula definitiva del nuovo contratto collettivo nazionale dei lavoratori (CCNL) al personale impiegato per l'espletamento del presente contratto - CCNL Cooperative Sociali, su una media degli aumenti contrattuali previsti in base all'accordo sottoscritto in data 05/03/2024 tra AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS ed inviato al Ministero competente che ne pubblicherà le relative tabelle nel breve termine, tenendo conto di quanto segue:

- il costo orario preso a riferimento non è comprensivo dell'indennità di turno, poiché non richiesta per le attività del servizio in appalto;
- è stata computata una maggiorazione della tariffa pari al 4,50 % riferita ai costi generali e all'1,50 % riferita al margine di utile di impresa;

L'ammontare definitivo sarà determinato dal prezzo offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara. Eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive, precedentemente autorizzate dalla stazione appaltante, verranno liquidate con fattura apposita.

Si rammenta ancora che durante l'esecuzione del servizio, il monte ore complessivo potrà subire, ad insindacabile giudizio del Committente, aumenti o diminuzioni, in relazione alle eventuali variazioni dei servizi o delle esigenze del Comune stesso. Comunque l'oscillazione consentita in aumento o in diminuzione sarà di un quinto (1/5) dell'ammontare definitivo netto del servizio.

Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà a periodicità mensile sulla base di regolari fatture con rata posticipata pari all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta dovuto in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente reso, sempre tenendo conto del limite delle ore sopra indicato.

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), devono pervenire al Comune, Ambito Territoriale XIX (Codice Univoco **T40FHC**) entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono, e verranno pagate entro i termini di legge. Tali termini verranno interrotti con comunicazione scritta ove la documentazione allegata alla fattura risulti incompleta o irregolare.

Analogamente le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione.

L'Ufficio di coordinamento dell'ATS XIX committente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria di emettere mensilmente le fatture secondo l'articolazione più funzionale alle esigenze amministrative e contabili dell'ente. Di norma l'aggiudicatario emetterà mensilmente una fattura unica per l'intero territorio e riepilogativa delle prestazioni svolte nel mese precedente, ma il committente potrà richiedere sia una diversa articolazione dell'emissione mensile delle fatture per far fronte a specifiche esigenze amministrative (*es. se il committente si avvale di fondi esterni per la realizzazione di quota del servizio, potrà richiedere una fatturazione separata per la quota finanziata da fondi esterni per poter procedere adeguatamente alla rendicontazione*) sia richiedere

all'aggiudicatario l'apposizione - in fattura - di diciture, riferimenti o descrizioni che si rendano necessarie per le esigenze amministrative dell'ente.

Le richieste in tal senso formulate dal Committente debbono in ogni caso essere accettate dall'aggiudicatario senza eccezione alcuna.

Contestualmente all'invio telematico delle fatture, dovrà essere inviata in formato excel e pdf all'indirizzo mail del Direttore dell'esecuzione del servizio di cui al successivo art. 13, debitamente vidimata in calce dal Responsabile delle prestazioni dell'aggiudicataria, la seguente documentazione:

- scheda riepilogativa mensile delle ore svolte nel mese di riferimento distinte per singolo comune vidimata in calce dal Responsabile delle prestazioni dell'aggiudicataria.
- proiezione delle ore da svolgersi nel mese successivo distinte per singolo comune vidimata in calce dal Responsabile delle prestazioni dell'aggiudicataria.
- scheda analitica – distinta per ciascun comune – riportante l'elenco dei seguenti dati, relativi alle prestazioni rese per ciascun assistito: *nome cognome data nascita utente – nome operatore – n. mensile accessi – ore mensili complessive svolte – quota compartecipazione utente - calendario settimanale accessi* –
- scheda analitica – distinta per ciascun comune – riportante l'elenco dei seguenti dati, relativi alle prestazioni da rendersi nel mese successivo per ciascun assistito: *nome cognome data nascita utente*
- *nome operatore – n. mensile accessi – ore mensili complessive svolte – quota compartecipazione utente - calendario settimanale accessi*
- foglio mensile presenze dell'assistente distinto per ciascun anziano assistito – solo in formato pdf - vidimata dall'assistente, dal Responsabile delle prestazioni dell'aggiudicataria e dal familiare/tutore.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione (*es. time sheet, P.A.I., ecc.*) che si renda necessaria in ragione delle esigenze di rendicontazione del Committente rispetto alla tipologia di fondi utilizzati. Pertanto l'aggiudicatario dovrà produrre detta documentazione nei tempi, nelle forme, contenuti, termini e modalità impartite dal Committente in ragione delle esigenze contabili e rendicontative del committente stesso.

Parimenti le richieste in tal senso formulate dal Committente debbono in ogni caso essere accettate dall'aggiudicatario senza eccezione alcuna.

In mancanza di tale documentazione, debitamente vidimata, l'ufficio non procederà alla liquidazione delle somme spettanti.

Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Committente per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Committente con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

S'intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio per raggiungere il domicilio dei destinatari dei servizi medesimi.

Il pagamento dei corrispettivi verrà disposto dal Committente previo il positivo accertamento della regolarità contributiva dell'impresa presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

La stazione appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART.11 REVISIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO

All'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione dell'importo contrattuale nella misura e con le modalità determinate per legge ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 è prevista la revisione dei prezzi. La richiesta di revisione potrà essere presentata solo a decorrere dall'annualità successiva a quella di stipula del contratto. Fino a che non saranno disponibili gli indici di cui all'art. 60 D. Lgs 36/2023 si prenderà a riferimento l'indice FOI e fatti salvi i casi in cui nel periodo sia intervenuta una variazione dei costi del personale del contratto di riferimento la rivalutazione verrà operata solo sulle voci escluse dal costo della manodopera così come calcolato all'art. 10 del CSA.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale per l'intero periodo di affidamento del servizio quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali;

la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante;

detta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la denuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante;

la restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell'aggiudicatario non prima di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti, previo parere favorevole del Dirigente Responsabile degli Uffici Sociali Comunale.

ART. 13 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione del servizio che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

Il direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Compete al Direttore dell'esecuzione del servizio:

- L'autorizzazione preventiva delle richieste di attivazione e/o di incremento/riduzione di servizio: le ore erogate senza tale autorizzazione non verranno riconosciute;
- La supervisione delle attività, attraverso le modalità ritenute opportune;
- Il controllo sulla qualità delle prestazioni fornite;
- Il controllo del budget erogato,
- Il controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato;

La stazione appaltante potrà nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione, e dovrà comunicarne il nominativo all'aggiudicataria. Il delegato, nell'esecuzione di tali attività, segnalerà al responsabile del procedimento eventuali inadempienze o criticità logistiche.

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art.18, comma 1 del Codice.

ART. 15 VIGILANZA E CONTROLLO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di idoneità morale certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara. Si avverte altresì che eventuali verifiche, da cui risulti che l'Aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, comporteranno la risoluzione del contratto, che pertanto deve intendersi sottoposta a questa condizione risolutiva espressa.

Spettano al Committente ampie facoltà di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori, sia per quanto attiene l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato e comunque il buon andamento dei servizi e dei programmi di lavoro.

Il Committente si riserva infatti di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'affidataria, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impiegati, in termini di efficienza ed efficacia.
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Direttore dell'esecuzione del contratto allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidataria.
- verifiche sulla attuazione completa della proposta progettuale con cui l'impresa è risultata aggiudicataria.

All'affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

ART. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17

PRESTAZIONI COMPENSATIVE A CAUSA DI EMERGENZA O CALAMITA'

In una situazione di emergenza è fondamentale che ogni attore sociale rimoduli servizi e prestazioni lavorative per garantire, da una parte, un livello assistenziale adeguato ai bisogni individuali delle persone più fragili e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme di sicurezza per operatori ed utenti.

Tenendo innanzitutto presente quanto l'aggiudicatario – in questo specifico argomento - si è impegnato a realizzare in sede di offerta tecnica, la rimodulazione del servizio, con la declinazione di proposte progettuali specifiche, non può comunque prescindere dalle seguenti misure minime:

- I referenti dell'ATS/comunali devono essere tempestivamente informati di ogni problematica o esigenza particolare della persona presa in carico dal servizio.
- Ogni attività compensativa e/o alternativa deve essere svolta nella rigorosa e puntuale osservanza delle Linee Guida emanate dagli Enti competenti.
- Ogni specifica misura compensativa deve essere previamente condivisa e validata dal Committente al fine di autorizzare le note contabili all'atto della rendicontazione.
- La proposta deve evidenziare il costante monitoraggio sulle condizioni personali delle persone in carico anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione a distanza e della tecnologia disponibile ad hoc.
- Qualsiasi strumento innovativo per migliorare l'accompagnamento delle persone fragili l'aggiudicatario voglia utilizzare, l'ATS e il Comune mettono a disposizione il proprio know how e le proprie risorse economiche, previa condivisione ed esplicita autorizzazione.

ART. 18

VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Come già ampiamente descritto ai punti precedenti, soprattutto in riferimento all'ammissione di utenti residenti nei comuni in gestione associata, la stazione appaltante può chiedere all'aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite in aumento, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale - nei limiti prescritti dall'ordinamento in tema di affidamenti diretti - dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. Nel caso in cui la variazione superi tale limite in diminuzione, si veda quanto indicato all'articolo relativo alla riduzione del servizio.

Durante la vigenza contrattuale, in base a specifici nuovi finanziamenti e/o risorse proprie resesi disponibili potranno essere attivati altri servizi analoghi, simili e/o complementari a quelli in oggetto al presente appalto. Tali modifiche in corso di esecuzione saranno effettuate nei limiti e nelle forme previste dall'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili.

In particolare, in merito a servizi aggiuntivi, potrà essere richiesta dall'Ente appaltante, su specifico progetto, l'attivazione di attività e servizi attinenti e simili (quali ad es. bagno completo, lavaggio biancheria, fornitura pasti) a favore dei cittadini in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare da porsi eventualmente a carico dell'utente a tariffe calmierate e, comunque, concordate con il servizio sociale professionale dell'ente. Inoltre, l'Ente appaltante potrà richiedere a favore dei cittadini in carico al servizio di assistenza domiciliare interventi di piccole manutenzioni, riparazioni, ecc, al loro domicilio, per i quali il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione la necessaria manodopera, a tariffa calmierata da porsi a carico dell'utente.

Tali servizi possono comunque sempre rientrare nell'ambito dei servizi di "assistenza leggera" di cui al precedente art. 5.

ART. 19

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

L'aggiudicatario è obbligato a trasmettere al Committente, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici dell'avvio stesso.

In riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, l'aggiudicataria è obbligata a rispettare, per il personale, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge il servizio nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, assistenziali, previdenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà mai essere configurato.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicataria si impegna a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicataria solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti del Committente.

Il Committente è tenuto all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva. A tal fine, l'aggiudicataria si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

In riferimento alla regolarità retributiva l'Aggiudicataria deve consegnare al Responsabile del procedimento, semestralmente, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione.

L'Aggiudicataria si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impegnato nel servizio. Al Committente resta comunque, relativamente agli obblighi suddetti, la facoltà di richiedere opportuni accertamenti al competente Ispettorato del lavoro.

In riferimento alla regolarità contributiva il Committente provvede periodicamente alla verifica della regolarità del D.U.R.C.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Aggiudicataria non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

ART. 20

CLAUSOLA SOCIALE – CAMBI DI GESTIONE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico aggiudicatario subentrante, con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario subentrante è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente appalto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e garantendo l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che in relazione all'oggetto dell'appalto, è il vigente CCNL dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative sociali.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; in alternativa sarà richiesto all'operatore economico di dichiarare in sede di gara quali misure intende mettere in atto al fine di soddisfare le previsioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate”.

In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d'opera, l'aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario, dovrà garantire, alla scadenza dell'affidamento oggetto del presente appalto, nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso e conseguente cambio di gestione, l'affiancamento degli operatori della nuova Ditta con propri operatori per un periodo non inferiore a 10 giorni qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la Ditta subentrante i rapporti relativi ad eventuali oneri derivanti e tenendo sollevata al riguardo l'Amministrazione.

L'attuale gestore è la Cooperativa Sociale MEDIHOSPES di Bari; se l'aggiudicataria sarà una cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio. Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio.

La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

ART. 21

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nell'osservanza delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. L'aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire a regola d'arte i servizi affidati.

Gli interventi dovranno essere svolti dall'aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, mediante autonoma organizzazione d'Impresa, con proprio personale, secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente.

L'aggiudicataria provvede all'organizzazione complessiva del servizio a propria cura e spese, ivi comprese eventuali attività di trasporto e accompagnamento degli utenti, attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi, sulla base delle finalità perseguite dal Committente e in accordo con esso.

In particolare, per quanto concerne i trasferimenti del personale al domicilio degli utenti e l'eventuale trasporto ed accompagnamento di utenti presso strutture pubbliche e private del territorio, qualora l'aggiudicataria, a propria discrezionalità, si avvalga di automezzi di proprietà dell'operatore dovrà verificare che gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio siano conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in regola con le coperture assicurative, nonché provvedere nel modo più opportuno al rimborso delle spese vive sostenute; eventuali danni, rientranti nella franchigia previste dalle polizze assicurative, saranno a totale carico dell'aggiudicataria

Per quanto riguarda le attività di pulizia all'interno delle abitazioni degli utenti il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il soggetto che effettuerà attività

di pulizia e sanificazione si avvale di prodotti e di metodologie che rispettano tutte le norme legislative e regolamentari vigenti. Dovranno essere presenti presso la sede del soggetto aggiudicatario copia di tutte le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'erogazione del servizio 12 mesi all'anno, prevedendo sostituzioni nel periodo di congedo ordinario degli operatori. Tali periodi potranno altresì essere fruiti a rotazione in modo da garantire una congrua presenza di operatori, in modo da non causare problematiche nella gestione dei servizi stessi.

L'Aggiudicataria si obbliga inoltre a:

- gestire ed organizzare il servizio oggetto d'appalto nel rigoroso rispetto del presente Capitolato, del disciplinare e del progetto tecnico presentato in sede di gara in stretta collaborazione e in rapporto con il Direttore dell'esecuzione del servizio del Comune o suo delegato
- garantire i servizi programmati assicurando una organizzazione uniforme ed efficiente, la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- ad operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi, idonei ad operare con modalità che assicurino il progressivo perseguimento degli obiettivi contenuti nel progetto individualizzato dell'utente e l'efficacia dell'intervento;
- comunicare al Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'esecuzione dell'appalto, l'elenco nominativo del personale con le esatte generalità di ognuno, la qualifica, il livello retribuito applicato, il domicilio e il numero di telefono.
- Comunicare – per gli opportuni controlli – a richiesta del Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato l'elenco nominativo del personale con le esatte generalità di ognuno, il livello di inquadramento, il CCNL applicato e il tipo di contratto (part time o full time) anzianità maturata, monte ore settimanale, eventuali bonus superminimi e situazione informazione /formazione ai sensi dell'art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni in vigore.
- partecipare al controllo di gestione del servizio, monitorando costantemente il monte ore di servizio attribuito al singolo comune e sviluppando specifiche proiezioni sull'incidenza del monte ore nei mesi successivi, in modo da segnalare prontamente ogni scostamento significativo rispetto al budget predefinito dalla Stazione appaltante per ciascun comune e agevolare così i necessari correttivi.
- fornire al personale le adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico sanitaria degli utenti e degli operatori. Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico-sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire i necessari dispositivi di protezione a perdere.
- Farsi carico degli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio

- comunicare al Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato ogni variazione di personale, comprese eventuali sostituzioni, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
- garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza. L'aggiudicataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità tra utenti ed operatori. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% degli operatori.

L'operatore sostituito deve curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante e, per situazioni di gravità dell'utenza, deve assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico della Ditta.

- Assicurare, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, la regolarità e la continuità delle prestazioni, sostituendo il personale assente con personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato, entro e non oltre le 12 ore successive e limitando il più possibile la rotazione onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza.

Le sostituzioni dovranno essere segnalate al Committente entro il giorno successivo.

- nei casi che rendano inevitabile la sostituzione definitiva del personale impiegato, procedere alla sostituzione con altro personale in possesso di titoli ed esperienza professionale almeno comparabile con quella del personale sostituito. In tali casi l'elenco del personale dovrà essere aggiornato immediatamente.
- Garantire la gestione di attività simili, complementari o aggiuntive di cui all'art. 17. (Variazioni del contratto)
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi, sia organizzando in proprio incontri formativi, sia partecipando a quelli proposti dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, al di fuori dell'orario di lavoro, secondo quanto definito dal successivo articolo relativo alla formazione e dal progetto di servizio;
- garantire comunque il funzionamento dei servizi essenziali e con le modalità di cui alla L. 146/1990, in caso di astensione dal lavoro per sciopero.
- realizzare il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dal

T.U. sulla Privacy – D. Lgs. 196/2003.

- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del servizio e individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dallo stesso.
- garantire l'attuazione delle diverse fasi del processo di valutazione dell'efficacia del servizio attraverso il monitoraggio degli interventi e sulla base della metodologia proposta in sede di offerta, eventualmente rivisitata concordemente con l'Amministrazione, prevedendo l'adozione di un idoneo cruscotto di indicatori e

garantendo le informazioni di ritorno, secondo un Piano di Comunicazione strutturato. In particolare è tenuto:

- al controllo costante a garanzia del servizio effettuato e alla verifica in itinere dell'andamento dei servizi individuando e proponendo elementi di innovazione per il miglioramento del servizio;
- a trasmettere relazioni periodiche almeno con cadenza semestrale, concernenti, con riferimento all'intero periodo di gestione del servizio precedente: l'andamento tecnico della gestione del servizio, l'analisi sui risultati raggiunti, l'indicazione delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e di criticità rilevati nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dal Committente;
- a collaborare con ulteriori modalità direttamente proposte o su iniziativa dell'Amministrazione, al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità dei servizi,
- alla raccolta dei dati ed alla implementazione del sistema stesso.

Al riguardo, si precisa che previo raccordo con l'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XIX, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare per la rilevazione degli interventi ANCHE la piattaforma informatizzata in dotazione all'ATS XIX e/o strumentazione informatica adeguata atta a raccordarsi con il medesimo applicativo informatizzato.

L'applicativo dell'ATS XIX è sviluppato con linguaggio php su database MySql, e prevede l'utilizzo in rete con l'installazione del software in un solo server. L'accesso alla procedura dai diversi PC sarà possibile tramite l'utilizzo dei più diffusi browser web. Il programma consente, a titolo esemplificativo:

- l'inserimento delle domande di accesso al servizio;
- l'attivazione e la gestione degli interventi ed il collegamento con il sistema amministrativo;
- il monitoraggio di tutti gli interventi;
- estrazioni statistiche dei dati economici e/o numerici;

Per tutte le domande relative al SAD è possibile gestire gli interventi fatti di volta in volta dalle diverse figure interessate. Tutti dati presenti nel database possono inoltre essere estratti in base alle diverse esigenze dell'operatore.

Si precisa altresì che, nell'ambito della programmazione ed in relazione alle attività, l'Ufficio competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e **attività aggiuntive e/o accessorie**, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d'opera. Tali attività e servizi accessori e complementari verranno liquidati con fattura apposita.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del servizio in collegamento con il Responsabile dell'esecuzione delle prestazioni dell'aggiudicataria. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'Aggiudicataria ha la responsabilità di segnalare al Direttore dell'esecuzione del servizio ogni problema sorto nell'espletamento del servizio stesso con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale

a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato d'oneri. In tale quadro l'Aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'aggiudicatario si impegna a richiedere formale autorizzazione al Committente per qualsivoglia iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica che sia in qualche modo connessa all'esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto.

ART. 22 AGGIORNAMENTO

Tutto il personale in servizio, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e capacità nei confronti dell'utenza, deve frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi retribuiti di formazione di almeno **n. 20 ore annue** su tematiche inerenti le problematiche attinenti lo svolgimento del servizio, sentito il parere del Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato.

L'attività di formazione (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara.

Tutta la formazione effettuata dovrà essere certificata attraverso l'invio all'Amministrazione dei relativi attestati di partecipazione.

ART. 23 VOLONTARIATO E TIROCINIO

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore del volontariato in campo sociale.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, per attività di supporto agli operatori impiegati nel servizio. L'impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto, gli operatori devono essere presenti durante i servizi prestati.

Il soggetto aggiudicatario del Servizio dovrà informare il Direttore dell'esecuzione del servizio dell'eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:

- La responsabilità del volontario/ tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario venga a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.
- forme e modalità di accesso a documenti riservati.

Il Direttore valuta la richiesta e autorizza l'utilizzo del suddetto personale.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.

La ditta aggiudicataria può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione.

Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l'impiego di eventuali volontari in Servizio civile Nazionale o Regionale attribuiti dall'UNSC o dalla Regione alla Ditta aggiudicataria; in tal caso i volontari in SCN o SCR debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e la Ditta è tenuta a rispettare tutte le vigenti normative in materia.

ART. 24

CASI DI FORZA MAGGIORE

L'aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento, giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

Non sono riconducibili a cause di forza maggiore i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali danni subiti.

ART. 25

DANNI A PERSONE O COSE

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli utenti, agli operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio dell'utente o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi "in itinere"; intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario è l'unico responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nell'utilizzazione delle attrezzature e mezzi propri – o autorizzati - dell'aggiudicatario o fornite dal Committente al personale od essere provocati a terzi, a persone o cose per fatto dell'Aggiudicatario medesima e dei suoi dipendenti.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Il Comune di Fermo è esonerato da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga dunque a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi incrementi, rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Fermo) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro

- A. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e ad € 1.500.000,00 per persona.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dall'Aggiudicatario - che invierà copia delle polizze all'Ufficio Contratti dell'ente non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

ART. 26 PENALITÀ

L'Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da € 50,00 sino a € 2.000,00 – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- Si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato e all'allegato delle specifiche tecniche;
- Assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
- Non fornisca tutte le prestazioni convenute o non rispetti le statuizioni previste nel Progetto Assistenziale Individualizzato;
- Esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- Effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo;
- Impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per il Committente;

- Esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati;
- Non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste di cui al presente Capitolato e all'allegato delle specifiche tecniche.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del responsabile del procedimento procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora l'aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

Il Committente si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

La Ditta sarà tenuta ad emettere nota di credito in corrispondenza dell'importo della penalità la quale si riterrà assolta mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora dovuto delle fatture da liquidare.

Qualora l'Impresa incorra nell'applicazione di n. 2 penalità nell'arco di 12 mesi, è in facoltà dell'Amministrazione richiedere la risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro Prestatore di Servizi.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità.

ART. 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta nei seguenti casi nonché nei casi esplicitamente previsti dalla normativa vigente:

- perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara
- revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva
- grave inadempienza dell'affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- reiterata interruzione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti,
- mancata stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato.
- inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;

- inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
- mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- transazioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni
- ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

In vigenza del contratto stipulato la Stazione Appaltante avrà comunque diritto di recedere in qualsiasi tempo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1, comma 13, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della Ditta dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicataria.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'aggiudicataria.

In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con PEC. Con la risoluzione del contratto il Committente acquisisce il diritto di incamerare l'intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicataria, la stazione appaltante avrà facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla ditta inadempiente.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi.

In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Infine, In considerazione della natura di pubblico interesse dei Servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta della stazione appaltante, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei Servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

ART. 28

RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il Committente si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione del servizio, di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà del Committente di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi.

In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta inoltre quanto già indicato al precedente art. 11 in ordine all'ipotesi di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135.

ART. 29

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, nonché delle normative collegate, ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello del Committente.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a, D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio affidato nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale della Ditta aggiudicataria rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni sotto indicate:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto
- Mezzi e attrezzature disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

ART. 30 **LEGGE N° 68/1999**

Le imprese partecipanti devono essere in regola con quanto prescritto dalla L. 68/99 in materia di collocamento dei disabili; l'osservanza delle norme indicate dalla L. 68/1999 deve essere autocertificata dal concorrente nel modello di domanda e può essere oggetto di controlli e verifiche da parte della Stazione Appaltante.

ART. 31 **D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY**

Ai sensi del *General Data Protection Regulation* (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, il Comune di Fermo, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa il soggetto aggiudicatario quale responsabile del trattamento di tutti i dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Committente e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 32

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara” (C.I.G.), riferito al servizio.

Il contratto d'appalto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 della medesima Legge.

ART. 33

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione del servizio è emessa su richiesta dell'aggiudicatario e contiene i seguenti elementi:

- Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- L'indicazione dell'esecutore;
- Il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- La certificazione di regolare esecuzione.

ART. 34

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Fermo, in Via Mazzini n. 4. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Fermo, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 35

SPESE CONTRATTUALI

L'Impresa affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore.

1. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

ART. 36

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.

Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

IL DIRIGENTE
del III Settore Cultura, politiche per il benessere della persona,
promozione e marketing territoriale
Dott. Giovanni Della Casa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 Codice Civile il legale rappresentante della Ditta dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali contenute negli articoli:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 5 - PRESTAZIONI E SEDI

ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: ATTIVITA' - REQUISITI - OBBLIGHI

ART. 7	- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 8	- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 9	- DURATA DEL SERVIZIO
ART. 10	- AMMONTARE PRESUNTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 11	- REVISIONE DEL PREZZO DELL'APPALTO
ART. 12	- CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 14	- STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 15	- VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 16	- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
ART. 18	- VARIAZIONI DEL CONTRATTO
ART. 19	- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE
ART. 20	- CLAUSOLA SOCIALE - CAMBI DI GESTIONE
ART. 21	- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 22	- AGGIORNAMENTO
ART. 24	- CASI DI FORZA MAGGIORE
ART. 25	- DANNI A PERSONE O COSE
ART. 26	- PENALITÀ
ART. 27	- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 28	- RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 32	- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 34	- DOMICILIO E FORO COMPETENTE
ART. 35	- SPESE CONTRATTUALI

IL DIRIGENTE

del III Settore Cultura, politiche per il benessere della persona,
promozione e marketing territoriale
Dott. Giovanni Della Casa

Per esplicita accettazione

(Timbro e firma del legale rappresentante)